



## SETTORE N. 1

SERVIZIO SETTORE 1 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SERVIZI LEGALI

### DETERMINAZIONE Registro Generale n. 139 del 09-03-2023

**Oggetto: ISTITUZIONE PROVVISORIA RISORSE DECENTRATE FONDO 2023**

#### Il Responsabile del SETTORE N. 1

**VISTO** il decreto sindacale n. 8 dell'03.02.2023 con cui veniva conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore I comprendente il Servizio Personale;

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano così suddivise in:
  - **RISORSE STABILI** costituite ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018 da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal Revisore Unico dei Conti ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a del CCNL 21.05.2018;
  - **RISORSE VARIABILI** che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO** l'art. 40 c. 3 quinquies del D.lgs 165/2001 il quale prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i

Determinazione SETTORE N. 1 R.G. n.139 del 09-03-2023 COMUNE DI FIRENZUOLA



criteri e i limiti finanziari entro i quali svolgere la contrattazione integrativa e che gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 68 del CCNL 21.05.2018 recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti a quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D. allegata all'art. 33 comma 4 lett. b) del CCNL 22.1.2004;

**PRESO ATTO** che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo Nazionale per le obbligazioni derivanti dai rinnovi contrattuali dei dipendenti compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'Ente e quelli derivanti da eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedono il differimento degli effetti economici precisando successivamente che alla fine dell'Esercizio nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa sulla base di della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori le risorse destinate al finanziamento risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale anche nel corso dell'esercizio provvisorio e che pertanto la spesa riguardante il fondo per la politica delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce destinando la quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio successivo;

**VISTO** l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

**PRESA VISIONE** del D.L. n. 135 del 14/12/2018, all'art. 11 ad oggetto: "Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione", in particolare dell'art. 11 bis comma 2 secondo cui: "Fermo restando quanto previsto dai [commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli [articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro \(CCNL\) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018](#), limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL](#), attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.";

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) che testualmente recita: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1 i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizi per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta inferiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017 n. 75 è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;

**TENUTO CONTO** che tale novità normativa relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa va letta in stretta connessione alla prima parte del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzioni degli Enti locali prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale "turn over" dei dipendenti cessati dal servizio negli anni precedenti per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifico "valori soglia" previsti da un D.P.C.M adottato



COMUNE DI FIRENZUOLA

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni – Autonomie locali e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia che dovrebbero concludersi entro il 2025 per gli enti che si collocheranno al di sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

**VISTA** la Legge 160/2019 con la quale sono state apportate delle modifiche al decreto Legge 34/2019;

**RICHIAMATO** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020 recante “ Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni attuativo del co.2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**DATO ATTO** che il citato D.P.C.M ribadisce che: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.L.25.05.2017 n. 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L 34 del 2019 per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018 ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”;

**PRESO ATTO** che, la base di calcolo per l'anno 2022 è riferita al trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016, il quale però doveva rispettare i limiti di cui all'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 con una parametrizzazione all'anno 2015;

**PRESO ATTO** che il limite del 2016 da prendere oggi come riferimento è il risultato di tutte le norme sopra richiamate a partire dall'anno 2010, base di riferimento delle stesse e che pertanto questa amministrazione - in un'ottica di prudenza amministrativa ha operato una ricognizione amministrativa della corretta applicazione e definizione di tali norme a partire dal fondo 2010;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 75/2017 l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopracitate disposizione senza alcuna verifica da effettuare sul personale in servizio;

**PRESO ATTO** che la Corte dei Conti Sez. Autonomie con deliberazione n. 19 Sez. Aut. 2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018 ha definitivamente chiarito che: Gli incrementi del fondo risorse decentrate previste dall'art. 67 comma 2 lettera a) e b) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017;

**CONSIDERATO** che le riduzioni del trattamento accessorio effettuate ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 e art. 1 comma 236 L. 208/2015 si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite 2016;



**COMUNE DI FIRENZUOLA**

**Provincia di Firenze**

Tel. 055-819941

**DATO ATTO** che ad oggi non risulta possibile stimare la consistenza dotazionale dell'anno 2023 per cui risulta opportuno e necessario procedere alla costituzione della sola parte stabile del fondo delle risorse decentrate 2023 al fine di legittimare l'erogazione degli istituti di salario accessorio con periodicità mensile incidenti su tale fondo come già disciplinati dal CCDI 2021 parte economica;

**VISTO** che con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31.12.2022 al fine di adeguare in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio Anno 2023;

**TENUTO CONTO** che il fondo per le risorse decentrate 2023 nell'importo definito con la presente determinazione rispetta i limiti in tema di contenimento della spesa di personale conformemente all'art. 1 comma 557 L. 296/2006 e succ. mod e int.;

**RITENUTO** pertanto procedere alla quantificazione provvisoria del fondo delle risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023 nell'ammontare complessivo pari a € **104.075,56** ; come quello risultante dal CCNL 2016-2018, in attesa della giusta quantificazione delle somme del CCNL 2019-2021;

**DATO ATTO** che successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata **Anno 2023** ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies D.lgs 30.03.2001 n. 165 e succ. mod e int. si procederà alla costituzione definitiva del fondo di cui trattasi;

**DATO ATTO** che l'indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative quantificato in € **48.417,83** corrisponde alle somme stanziare nel bilancio di previsione 2016; salva nuova determinazione da integrare in sede di costituzione del fondo;

**CONSIDERATO** che il Comune:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2022;
- nell'anno 2022 ha rispettato il tetto di spesa di personale di cui al Decreto Ministeriale 17.03.2020;

**CONSIDERATO ALTRESI'** che in data 16/11/2022 l'ARA e l'organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale per il triennio 2019-2021;ù

**CHE** il nuovo contratto prevede entro aprile 2023 la sottoscrizione dei nuovi contratti decentrati, parte normativa e giuridica;

**VISTO** che il CCNL 2026-2018 prevedeva che per il pagamento delle indennità stabilite dalla legge, ai lavoratori beneficiari, rimaneva in vigore il vecchio contratto decentrato fino alla sotto del nuovo;



**DATO ATTO** del rispetto delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 01.02.2023 avente ad oggetto “Modifica dell’organigramma e della struttura dei servizi e degli uffici comunali”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2023-2025;

**VISTA** la delibera G.C. n. 1 del 10.01.2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione parte contabile 2022-2024;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 09/11/2015,

**DATO ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.8.1990 N°241 e successive modifiche ed integrazione per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse neppure potenziale per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

**DATO ATTO** che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli relativi al personale del bilancio di previsione 2020 e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2021;

**VISTI** gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

Per le ragioni di cui in premessa;

## DETERMINA

1. **DI COSTITUIRE** provvisoriamente il fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023 quantificato in € **104.075,56** = quale importo massimo per le risorse decentrate, inclusi gli incrementi previsti dall’art. 67 del nuovo CCNL del 21/05/2018, in attesa della giusta quantificazione dopo la sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022
  2. **DI PRECISARE** che il valore relativo alle indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, è quantificato provvisoriamente in € **48.417,83**,
-



**COMUNE DI FIRENZUOLA**

Provincia di Firenze

Tel. 055-819941

3. **DI DARE ATTO** che il finanziamento relativo al fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli relativi al personale e al cap. 4000 del bilancio di previsione 2023;
4. **DI DARE ATTO** che con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31.12.2022 al fine di adeguare in aumento o in diminuzione il limite del trattamento accessorio **Anno 2023**;
5. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che una volta stipulato il nuovo contratto decentrato, parte normativa e economica, con successivo atto verrà integrato o sostituita la predetta determinazione con gli importi economici giusti secondo quello sottoscritto dall'Amministrazione Comunale RSU del Comune di Firenzuola
5. **DI DARE ATTO** che successivamente alla deliberazione di Giunta Comunale indicante la destinazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 40 comma 3 quinquies D.lgs 30.03.2001 n. 165 e succ. mod e int. si procederà alla costituzione definitiva del fondo di cui trattasi;
6. **DI COMUNICARE** per la dovuta informazione il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.lgs 165/2001 e succ.mod. e int.;
7. **DI DARE ATTO** che la firma del presente provvedimento equivale anche al rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267 del 18.08.2000;
8. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo;
9. **DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore I Dr. Francesco Bacci;
10. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013 e successive mod. e int.

Firenzuola, 09-03-2023

IL RESP. DEL SETTORE  
F.to BACCI FRANCESCO



**COMUNE DI FIRENZUOLA**  
Provincia di Firenze  
Tel. 055-819941

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di determinazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 147-bis D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 09-03-2023

Il Responsabile del Settore 1  
Servizio Finanziario  
F.to BACCI FRANCESCO

\*\*\*\*\*

### **PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Firenzuola, 23-03-2023

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Zarrillo Antonia

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra riportata. Registro Pubblicazioni nr. 302

Firenzuola, 08-04-2023

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Zarrillo Antonia

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Firenzuola,

IL RESPONSABILE